



PROTOCOLLO DI INTESA TRA

Unione delle Province d'Italia, con sede in Roma, Piazza Cardelli 4, codice fiscale 802280900587, rappresentata dal sig. Michele De Pascale, in qualità di Presidente, domiciliato per la carica nella medesima sede (di seguito “**UPI**”), da una parte;

E

Cassa depositi e prestiti, società per azioni, con sede in Roma, via Goito n. 4, capitale sociale euro 4.051.143.264,00 i.v., iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 80199230584, partita IVA 07756511007, rappresentata dal dott. Fabrizio Palermo, in qualità di Amministratore Delegato, domiciliato per la carica nella medesima sede (di seguito, “**CDP**”), dall'altra;

di seguito, congiuntamente, le “**Parti**”

PREMESSO CHE:

1. con riferimento ad UPI:

- l'UPI, ai sensi del vigente Statuto, rappresenta le Province italiane, svolge compiti di valorizzazione, promozione, supporto tecnico e politico in favore delle associate e promuove la tutela delle istanze locali presso il Governo e il Parlamento, per promuovere la realizzazione di un ordinamento amministrativo che valorizzi le Province come enti esponenziali delle popolazioni residenti nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali;
- l'UPI cura tutti i problemi che investono l'Ente Provincia, esplicando ai fini della loro risoluzione anche le opportune azioni di collegamento con gli alti organismi rappresentativi degli enti locali;
- l'UPI è parte della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali e rappresenta le Province presso il Parlamento, il Governo, gli organismi comunitari e, d'intesa con le Unioni regionali interessate, nei confronti delle Regioni, nonché delle Forze Economiche e Sociali e i Media;
- l'UPI è “amministrazione pubblica” ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 175/2016 “amministrazioni pubbliche”: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165

- del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità portuali, come esplicitamente indicato nella relazione illustrativa del Decreto;
- sulla base di quanto disposto dall'articolo 1 comma 1076 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dall'articolo 1 comma 62 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il DM 123 del 19 marzo 2020 ha assegnato e ripartito la somma complessiva di 995 milioni di euro dal 2020 al 2024 per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e di città metropolitane;
 - sulla base di quanto disposto dall'articolo 1 commi 63 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il DPCM approvato in Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali il 21 maggio 2020 ha assegnato alle Province e alle città metropolitane la somma complessiva di 855 milioni di euro dal 2020 al 2024 per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole e individuato i relativi criteri di riparto;
 - sulla base di quanto disposto ai sensi dell'art. 48 del DL 104/2020, le risorse di cui all'art.1, comma 63, della legge 160/2020 relativamente alle annualità 2021/2024 sono state implementate di ulteriori 1.125.000.000 euro;
 - inoltre, UPI ha effettuato una prima ricognizione presso le 76 le Province delle Regioni a statuto ordinario, da cui è emerso un ulteriore fabbisogno per la realizzazione di opere aggiuntive relative ad edilizia scolastica e manutenzione straordinaria di strade, per un importo complessivo pari a circa 4 miliardi di euro (circa 2 miliardi di euro per le strade e 2 miliardi di euro per le scuole).

2. con riferimento a CDP:

- la missione istituzionale di CDP, anche quale Istituto Nazionale di Promozione, è volta a promuovere lo sviluppo economico e sociale del Paese attraverso il sostegno finanziario agli enti territoriali, alle infrastrutture, ai processi di crescita delle imprese italiane, anche fornendo servizi di consulenza ed assistenza ai predetti enti;
- in particolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera (G) del proprio Statuto e dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, CDP può fornire servizi di assistenza e consulenza in favore (tra gli altri) delle Regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico;

- CDP al fine di poter accedere alle risorse finanziarie a fondo perduto da parte della Banca europea per gli investimenti nell'ambito dell'iniziativa “*European Investment Advisory Hub*” volte a supportare lo sviluppo di iniziative infrastrutturali anche attraverso attività di advisory (i) ha partecipato, risultandone aggiudicataria, alla procedura di assegnazione di tali contributi denominata “*BEI / EIAH Call for Proposals*”, avviata nel dicembre 2017, in relazione ad iniziative nell'ambito di schemi di partenariato pubblico-privato (PPP), e (ii) sta partecipando alla medesima procedura in relazione ad iniziative infrastrutturali secondo lo schema dell'appalto;
3. nel corso dei contatti intercorsi tra UPI e CDP, le Parti hanno espresso il comune interesse a cooperare per l'individuazione e lo sviluppo di progetti e interventi come di seguito meglio identificati su strade, scuole e altri immobili di proprietà pubblica e intendono sottoscrivere il presente protocollo per meglio disciplinare i reciproci rapporti e le rispettive attività in relazione a tale cooperazione (il “**Protocollo**”).

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

(Premesse)

- 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

ARTICOLO 2

(Finalità)

- 2.1 Con il presente Protocollo, le Parti intendono definire i principi regolatori della cooperazione tra CDP e l'UPI finalizzata a identificare alcune iniziative nell'ambito delle quali CDP possa fornire servizi di assistenza e consulenza tecnica, economica e finanziaria alle 76 Province delle Regioni a Statuto Ordinario.
- 2.2 La cooperazione si svolgerà nei limiti delle rispettive disposizioni statutarie e della normativa applicabile e, con particolare riguardo a CDP, in esecuzione delle proprie finalità di Istituto Nazionale di Promozione.

ARTICOLO 3

(Oggetto)

- 3.1 La cooperazione disciplinata dal presente Protocollo è volta a diffondere tramite l'UPI presso le 76 Province delle Regioni a Statuto ordinario e i relativi Comuni del territorio le attività di consulenza di CDP in relazione ad aspetti progettuali, tecnico amministrativi e finanziari a supporto dello sviluppo di progetti e interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di strade, scuole e altri immobili di proprietà pubblica.
- 3.2. Sarà compito di UPI diffondere presso le Province, attraverso tutti i propri canali di comunicazione, eventi dedicati, seminari, momenti di formazione e webinar, il contenuto del presente Protocollo e presentare la possibilità di avvalersi delle attività di consulenza di CDP, previa sottoscrizione di un protocollo attuativo tra CDP e la Provincia nei casi indicati all'articolo 4.
- UPI si impegna, per il tramite delle UPI Regionali e delle Province, ad assicurare a CDP delle sedi idonee per organizzare eventi di presentazione dei propri servizi agli enti locali su tutto il territorio nazionale.
- 3.3 CDP, a fronte della sottoscrizione di un protocollo attuativo non oneroso e non vincolante con le singole Province, potrà fornire assistenza in relazione all'iter progettuale, procedurale ed amministrativo e finanziario degli interventi selezionati come meglio specificato di seguito e nei singoli protocolli attuativi.
- 3.4 UPI e CDP potranno procedere congiuntamente ad effettuare uno screening di progetti delle Province, attraverso una scheda di rilevazione concordata nel Comitato di cui all'articolo 5 che segue.

ARTICOLO 4

(Attività)

- 4.1 CDP, con il supporto di UPI, potrà agire secondo le modalità e le tempistiche seguenti:

FASE I:

- avvio delle interlocuzioni con le Province, per il tramite di UPI, per la realizzazione di un monitoraggio attraverso una scheda di rilevazione definita dal Comitato di cui all'art. 5,

per la raccolta dati relativi ai progetti e alle idee progettuali, con la finalità di avere un quadro aggiornato dei fabbisogni;

- il Comitato di cui all'articolo 5 che segue nell'ambito dei progetti rilevati nel monitoraggio individuerà un elenco di opere significative in termini di importo e di importanza per i territori, che potranno essere oggetto di collaborazione tra CDP e singoli enti;
- analisi della documentazione ricevuta e realizzazione di appositi dossier di approfondimento;
- individuazione delle priorità di intervento e selezione di progetti “pilota” (i “**Progetti**”);
- definizione di un piano d'azione (iter, risorse economiche) per la realizzazione dei Progetti selezionati.

In base alle informazioni raccolte nella Fase I e all'interesse mostrato dalle singole Province, si potranno individuare alcune Province “pilota” su cui avviare i servizi di consulenza tecnica offerti da CDP attraverso la Fase II previa sottoscrizione di protocolli attuativi specifici tra CDP e gli Enti individuati.

FASE II:

i Progetti sui quali CDP potrà fornire supporto durante la Fase II ricadono all'interno di due fattispecie:

- (i) Progetti che sono, ovvero saranno, finanziati totalmente con contributo pubblico;
- (ii) Progetti che sono, ovvero saranno, finanziati con contributo pubblico solo parzialmente.

Il supporto di CDP includerà indicativamente lo svolgimento delle seguenti attività:

- PROGETTI TOTALMENTE FINANZIATI CON CONTRIBUTO PUBBLICO:
 - supporto alle singole Province “pilota” per lo sviluppo di Progetti selezionati dalle Parti mediante sottoscrizione di un protocollo attuativo, in cui verrà concordato il contenuto della collaborazione. Saranno individuate Province con progetti significativi dal punto di vista degli investimenti e dell'innovazione, per effettuare attività di consulenza finalizzata alla strutturazione finanziaria, alla riduzione dei tempi di attraversamento tra l'approvazione dei progetti e la fase di esecuzione egli stessi ed al miglioramento della qualità delle opere.

- **PROGETTI PARZIALMENTE FINANZIATI CON CONTRIBUTO PUBBLICO:**
- in aggiunta a tutte le attività già elencate sopra, in caso di Progetti parzialmente finanziati con contributi pubblici, si potranno selezionare le Province “pilota” che intendano considerare il ricorso a schemi di Partenariato Pubblico Privato (PPP). In tale contesto, subordinatamente alla sottoscrizione di un protocollo attuativo in cui verrà concordato tra CDP e la Provincia in questione il contenuto della collaborazione, CDP potrà supportare le singole Province nella valutazione degli aspetti di sostenibilità economico finanziaria, di ripartizione dei rischi e di potenziale finanziabilità connessi alla preliminare analisi di fattibilità, alla strutturazione del contratto di PPP ed alla definizione della documentazione di gara per l’eventuale affidamento dello stesso.

ARTICOLO 5

(Comitato di indirizzo e Coordinamento)

- 5.1 Per l’attuazione del presente Protocollo, viene istituito un Comitato di Indirizzo e Coordinamento, composto da 3 rappresentanti di CDP e 3 rappresentanti di UPI.
- 5.2 Il Comitato avrà il compito di programmare le attività, verificare l’attuazione e monitorare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel presente Protocollo.

ARTICOLO 6

(Operazioni di Finanziamento)

- 6.1. CDP potrà valutare eventuali richieste di finanziamento da parte delle Province nel rispetto delle prescrizioni normative e delle Circolari CDP tempo per tempo vigenti. Qualora ricorressero le condizioni per il perfezionamento delle operazioni di finanziamento di cui sopra, CDP individuerà le migliori condizioni tempo per tempo praticabili e potrà fornire alle Province il supporto necessario a favorire, al ricorrere delle condizioni, il perfezionamento delle operazioni di finanziamento, subordinatamente a quanto previsto all’articolo 10.3 che segue.
- 6.2 Nel caso in cui fossero resi disponibili contributi statali pluriennali per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica o per la manutenzione straordinaria della rete viaria di cui sia autorizzata l’attualizzazione mediante operazioni finanziarie, CDP potrà valutare il proprio intervento nel rispetto delle prescrizioni normative e delle Circolari CDP tempo per tempo vigenti, subordinatamente a quanto previsto all’articolo 10.3 che segue. In particolare, CDP è

in grado di gestire l'intero processo di perfezionamento ed erogazione di mutui con oneri a carico del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 7

(Corrispettivo)

- 7.1 Le Parti convengono che le attività e le prestazioni descritte nel presente Protocollo rientrano nei rispettivi obiettivi strategici e sono compatibili con le funzioni svolte da ciascuna di esse. Non è, pertanto, previsto alcun corrispettivo per le attività rispettivamente svolte.

ARTICOLO 8

(Consulenti)

- 8.1 Per il raggiungimento degli obiettivi comuni di cui al presente Protocollo, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si avvalgono delle proprie strutture interne per le attività di programmazione, attuazione, verifica, analisi, valutazione e monitoraggio degli interventi.
- 8.2 Per lo svolgimento delle attività previste nel presente Protocollo, le Parti potranno avvalersi dell'assistenza di consulenti terzi dotati di specifica competenza in merito (i "**Consulenti**"), individuati attraverso le idonee procedure nel rispetto della normativa applicabile.
- 8.3 Le Parti convengono che qualsiasi onere o spesa derivante dagli incarichi ai Consulenti sarà a esclusivo carico della Parte che ha conferito l'incarico, salvo diverso accordo.
- 8.4 Ciascuna Parte sosterrà i propri oneri e spese collegati e/o connessi con la negoziazione e l'esecuzione del presente Protocollo.

ARTICOLO 9

(Durata)

- 9.1 Il presente Protocollo ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo eventuale proroga da concordare tra le Parti. Le Parti potranno terminare anticipatamente la cooperazione definita nel presente Protocollo in qualsiasi momento, con ragionevole preavviso, comunque non inferiore a 30 giorni, da comunicare in forma scritta.
- 9.2 La cessazione del presente Protocollo per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura (ivi inclusi danni, costi od oneri), in favore di alcuna delle Parti.

ARTICOLO 10

(Effetti tra le Parti)

- 10.1 Il presente Protocollo non disciplina impegni contrattuali la cui violazione è soggetta a sanzione e regola bensì i principi di cooperazione istituzionale in funzione dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione delle attività. Le Parti si danno, quindi, espressamente atto che il presente Protocollo non è vincolante e non crea alcuna obbligazione in capo alle Parti salvo quanto stabilito agli articoli 11, 13 ed 15; l'assunzione di qualsiasi impegno da parte delle stesse per l'attuazione del presente Protocollo sarà subordinata alla negoziazione e stipula di successivi atti e contratti, sottoscritti dalle Parti, ciascuna per gli aspetti di rispettiva competenza, da sole o congiuntamente con le singole Province, eventualmente anche ai fini dell'avvio delle attività relative alla Fase II, di cui all'art. 4, con le Province "pilota" individuate dall'UPI.
- 10.2 Ciascuna Parte assumerà ogni decisione relativa alle iniziative di cui al presente Protocollo in piena autonomia, svolgendo le opportune analisi e valutazioni nella propria esclusiva discrezionalità. In nessun caso gli effetti derivanti dalle decisioni e dalle iniziative assunte dall'UPI potranno essere imputati a CDP e, pertanto, in capo alla medesima non potrà sorgere alcuna responsabilità per le attività poste in essere dall'UPI e/o dalle Province di cui al presente Protocollo.
- 10.3 Il presente Protocollo non determina alcun impegno in capo a CDP alla concessione di finanziamenti (in qualsiasi forma) o qualsivoglia altra prestazione alle Province associate, rimanendo ogni considerazione subordinata:
- (a) al soddisfacente completamento delle istruttorie interne e all'approvazione dei competenti organi deliberanti delle Parti coinvolte, anche alla luce della normativa applicabile, nonché dei regolamenti e *policy* interni di ciascuna Parte coinvolta;
 - (b) alla eventuale negoziazione e stipula di appositi accordi o contratti, da concludersi separatamente tra le parti.
- 10.4 CDP, di concerto con UPI, valuterà l'adozione di tutte le misure necessarie per evitare, eliminare o affrontare adeguatamente qualsiasi fatto o circostanza che possa dar luogo ad un conflitto di interessi nell'esecuzione delle attività di cui al presente protocollo. Si verifica un conflitto di interessi nel caso in cui risulti compromesso l'esercizio imparziale e oggettivo da parte delle funzioni che concorrono allo svolgimento di tali attività. CDP e UPI dovranno garantire uno scambio informativo tempestivo qualora - durante lo svolgimento delle attività - sorgano eventuali conflitti di interesse, comunicando le misure adottate per risolvere tali

conflitti o, in caso di impossibilità, valutando di astenersi – rispettivamente - dal prestare e dal richiedere di prestare le attività (o talune di esse), anche nel rispetto di quanto previsto dalle policy e procedure interne di ciascuna delle Parti coinvolta.

10.5 A seguito della sottoscrizione del Protocollo, al fine di implementare le iniziative riportate all'art. 4, verranno svolte riunioni periodiche del Comitato di cui all'art. 5.

10.6 Le Parti coopereranno al fine di poter includere le attività relative alle Iniziative nell'ambito della procedura avviata da BEI di cui in premessa.

ARTICOLO 11

(Competenze dell'UPI e/o delle Province)

11.1 Le Parti prendono atto, ed espressamente accettano, che le valutazioni relative ai Progetti ed all'attuazione dei medesimi, sono di esclusiva competenza dell'UPI e/o delle Province interessate, e pertanto, in nessun caso CDP potrà essere ritenuta responsabile delle decisioni assunte dall'UPI e/o dalle Province in merito alla individuazione ed attuazione dei Progetti.

11.2 L'UPI conviene che in nessun caso CDP, i suoi amministratori e dipendenti saranno responsabili nei confronti di alcuno per perdite, danni, costi, responsabilità o spese (incluse le spese legali) subite o sostenute in relazione alle attività che potranno essere eventualmente effettuate dalla stessa CDP in relazione alle iniziative di cui al Protocollo ed alla loro esecuzione, salvo il caso che tali perdite, danni, costi, responsabilità o spese siano subiti o sostenuti quale conseguenza diretta di una condotta dolosa o gravemente colposa di CDP, dei propri amministratori o dipendenti, accertata giudizialmente.

ARTICOLO 12

(Pubblicità)

12.1 Le Parti potranno pubblicizzare la sottoscrizione del presente Protocollo e le risultanze degli interventi ivi previsti, attraverso la pubblicazione di comunicati sui rispettivi siti internet, ovvero attraverso apposite azioni di comunicazione ed eventi divulgativi, concordandone preventivamente i relativi contenuti.

ARTICOLO 13

(Confidenzialità e trattamento dei dati personali)

- 13.1 Fermo restando quanto previsto all'art.12, le Parti si impegnano reciprocamente a non divulgare a terzi (fatta eccezione per i rispettivi Consulenti) le informazioni e i documenti ricevuti per il perseguimento delle finalità previste nel presente Protocollo, salvo reciproco accordo ed unicamente nei limiti necessari per lo svolgimento delle iniziative sopra richiamate e salvi i soggetti nei confronti dei quali la divulgazione sia dovuta o richiesta da parte di un'autorità governativa, bancaria, fiscale, regolatoria, o amministrativa, e/o organi di controllo (interni ed esterni), ai sensi di leggi o regolamenti applicabili ovvero per ordine dell'Autorità amministrativa o giudiziaria.
- 13.2 Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo in conformità al Regolamento UE n. 679/2016, al D.lgs. n. 196/2003 e al D.lgs. n. 101/2018, nonché ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Con successivi accordi, le Parti determineranno le rispettive responsabilità in merito ai trattamenti dei dati personali che dovessero derivare dall'attuazione del presente Protocollo.

ARTICOLO 14

(Trattamento fiscale)

- 14.1 Il presente Protocollo è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso in misura fissa ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte seconda del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

ARTICOLO 15

(Clausola di salvaguardia)

- 15.1 CDP dichiara di essersi dotata di un codice etico, di un modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e di una policy di gruppo anti-corrruzione consultabili sul proprio sito internet, www.cdp.it, alle cui disposizioni saranno conformati i comportamenti nell'attuazione del presente Protocollo.
- 15.2 L'UPI, pur non essendovi tenuta, dichiara parimenti di conformarsi volontariamente ai principi contenuti nella Legge 6 novembre 2012, n. 190 e che i propri dipendenti, nell'attuare il presente Protocollo, si conformeranno ai principi dettati nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
- 15.3 Le Parti convengono che l'inosservanza da parte di una di esse di una qualsiasi delle previsioni delle suddette normative accertata con sentenza di condanna passata in giudicato configurerà un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Protocollo e, conseguentemente,

legittimerà le altre Parti a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 16

(Comunicazioni)

16.1 Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate per iscritto e inviate tramite posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata A./R. o mediante qualsiasi altro mezzo idoneo a consentirne la prova dell'avvenuta ricezione. Le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere indirizzate a:

– quanto ad **UPI**:

Alla cortese attenzione del dott. Piero Antonelli - Direttore Generale;

e-mail: p.antonelli@upinet.it

PEC: upi@messaggipec.it

– quanto a **CDP**:

Alla c.a. dell'ing. Paolo Ricò - Responsabile Sviluppo Infrastrutture Area Tecnica

e-mail: paolo.rico@cdp.it

Alla c.a. dell'ing. Matteo Biello - Sviluppo Infrastrutture Area Tecnica

e-mail: matteo.biello@cdp.it

Alla c.a. dell'ing. Marco Salone - Sviluppo Infrastrutture Area Tecnica

e-mail: marco.salone@cdp.it

Alla c.a. del dott. Fabio Maisto – Responsabile Affari Istituzionali Territoriali

e-mail: fabio.maisto@cdp.it

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

ARTICOLO 17

(Legge applicabile e foro competente)

17.1 Il presente Protocollo, i suoi contenuti, applicazione, interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dal diritto italiano.



17.2 Le Parti concordano di sottoporre qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le stesse in relazione o in dipendenza del presente Protocollo in via esclusiva al Foro di Roma, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di rito.

Letto, approvato e sottoscritto,

Roma, lì 19 ottobre 2020

Le Parti

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Unione delle Province d'Italia

Il Presidente

dott. Fabrizio Palermo

sig. Michele De Pascale